

GUIDA ALLA CONCESSIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA

Con la sottoscrizione in data 29 aprile 2009 dell'Accordo governativo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Liguria - Assessorato alle Politiche Attive del Lavoro e della Occupazione si è dato avvio alle nuove disposizioni per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Possono usufruire di tali benefici tutte le imprese non in possesso dei requisiti di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223 o aziende che, pur essendo destinatarie di trattamenti sia di integrazione salariale ordinaria che straordinaria, non possano ricorrervi in relazione alla singola causale di intervento, operanti in qualsiasi settore produttivo situate nell'area territoriale ligure; quindi aziende del settore artigianato, commercio, trasporti, edili ecc. comprese le soc. cooperative.

Possono beneficiare delle indennità derivanti dalla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga tutte le tipologie di lavoratori subordinati a tempo determinato – limitatamente alla durata del contratto di lavoro - e indeterminato, compresi gli apprendisti, i lavoratori somministrati e i soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Il ricorso agli ammortizzatori sociali in deroga è subordinato all'esaurimento di tutti i periodi di tutela previsti dalla normativa a regime (CIGO, CIGS, mobilità, disoccupazione ordinaria, contratti di solidarietà ecc.) o alla loro impossibilità di accesso.

Sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria (<http://www.regione.liguria.it>) al Punto "Ammortizzatori sociali in deroga" della Voce "Lavoro" della Sezione "Scuola formazione e lavoro" sono disponibili tutti i documenti inerenti le presenti Disposizioni.

Le procedure da seguire ai fini della concessione degli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente sono le seguenti:

1 - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA

1. La procedura per il riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga ha inizio con la presentazione alla Regione Liguria - Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione - Sezione Politiche per le Imprese, Via D'Annunzio 64 - 16121 Genova, di apposita istanza in bollo predisposta esclusivamente secondo il fac-simile disponibile sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria, che dovrà essere inviata unicamente a mezzo raccomandata A.R. entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro (Legge 9 aprile 2009 n. 33 art. 7-ter).
2. All'istanza dovrà essere allegato l'originale del verbale di accordo sindacale redatto sull'apposito schema predisposto dalla Regione Liguria - reperibile sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria - tra l'azienda interessata alla concessione dell'ammortizzatore sociale, le rappresentanze sindacali e dei lavoratori ed eventuale associazione di rappresentanza datoriale.
3. Il verbale di accordo sindacale, così come indicato al punto 2, dovrà essere sottoscritto in data antecedente alla sospensione dei lavoratori.
4. Qualora la documentazione fornita fosse presentata incompleta, la Regione Liguria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto a presentare le integrazioni richieste. I termini per concludere il procedimento si interrompono e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto. (Articolo 14 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56).
5. Entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della domanda, la Regione Liguria predispone il relativo decreto di autorizzazione al trattamento di integrazione salariale in deroga. Il termine decorre dalla data

di assunzione della domanda al sistema Protocollo informatico delle struttura (articolo 7, comma 4 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56). Il decreto di autorizzazione sarà inviato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che provvederà ad erogare i trattamenti direttamente al lavoratore, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.

6. Il periodo di concessione massimo della cassa integrazione guadagni in deroga sarà di dodici mesi con possibilità di proroga.
7. Sarà data all'azienda richiedente comunicazione dell'esito del procedimento.
8. L'azienda dovrà comunicare:
 - l'effettivo avvio delle sospensioni superiori a 15 giornate solari consecutive per via informatica ai Centri per l'Impiego per il tramite del Sistema informativo regionale delle Comunicazioni Obbligatorie sul sito: www.regione.liguria.it/co (l'inoltro della comunicazione deve avvenire entro 5 giorni solari dalla data di effettiva messa in sospensione del lavoratore);
 - tutte le sospensioni, indipendentemente dalla loro durata, per via informatica all'INPS utilizzando le apposite procedure;
 - le eventuali variazioni del contenuto delle comunicazioni di sospensione ai Centri per l'Impiego attraverso la funzionalità di "rettifica" per il tramite del Sistema informativo regionale delle Comunicazioni Obbligatorie;
 - a Italia Lavoro Unità Territoriale Liguria l'effettivo utilizzo della CIG in deroga.
9. Le medesime procedure devono essere adottate anche nel caso di richiesta di proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga. Al riguardo devono essere utilizzati gli appositi modelli ("fac-simile di domanda in bollo per la concessione della proroga della CIG in deroga" e "schema di verbale di proroga della CIG in deroga") reperibili sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria.

2 – INDENNITA' DI MOBILITA' IN DEROGA

1. La procedura per il riconoscimento dell'indennità di mobilità in deroga ha inizio con la presentazione alla Regione Liguria - Settore Politiche e Servizi per l'Occupazione - Sezione Politiche per le Imprese, Via D'Annunzio 64 - 16121 Genova, di apposita istanza predisposta esclusivamente secondo il fac-simile disponibile sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria, che dovrà essere inviata unicamente mezzo raccomandata A.R.
2. All'istanza dovrà essere allegato l'originale del verbale di accordo redatto esclusivamente sull'apposito schema - reperibile sul sito Internet istituzionale della Regione Liguria - tra l'azienda interessata alla concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, le rappresentanze sindacali e dei lavoratori, eventuale associazione di rappresentanza datoriale e rappresentanza del competente Centro per l'Impiego della Provincia.
3. L'Azienda dovrà presentare tale istanza entro massimo giorni 30 dalla data di sottoscrizione dell'accordo.
4. Qualora la documentazione fornita fosse presentata incompleta, la Regione Liguria provvederà a richiedere le necessarie integrazioni. Entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione gli istanti hanno diritto a presentare le integrazioni richieste. I termini per concludere il procedimento si interrompono e iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di quanto richiesto. (Articolo 14 della L.R. 25 novembre 2009 n. 56).
5. La Regione Liguria predispone, entro 30 giorni dalla data di perfezionamento della domanda, il relativo decreto di autorizzazione alla concessione dell'indennità di mobilità in deroga. Il termine decorre dalla data di assunzione della domanda al sistema Protocollo informatico delle struttura (articolo 7, comma 4

della L.R. 25 novembre 2009 n. 56). Il decreto di autorizzazione sarà inviato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

6. Copia del provvedimento sarà inoltre inviato al competente Centro per l'Impiego che provvederà, previa istruttoria e approvazione da parte della Commissione Tripartita Provinciale, ad iscrivere i lavoratori nelle liste di mobilità qualora ne ricorrano le condizioni.
7. Il provvedimento sarà inoltre trasmesso all'azienda richiedente affinché ne consegni copia ai lavoratori interessati al licenziamento.
8. Il lavoratore, al fine di ottenere l'erogazione dell'indennità di mobilità in deroga, dovrà presentare apposita istanza alla sede INPS competente che, verificata la correttezza della domanda e i requisiti individuali, provvederà ad erogare il beneficio, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili.
9. La durata del trattamento di mobilità in deroga è stabilita in mesi dodici e potrà anche essere usufruita al termine del periodo di disoccupazione ordinaria qualora il lavoratore ne abbia diritto.
10. E' possibile la concessione di periodi di proroga dell'indennità di mobilità in deroga compatibilmente con le risorse disponibili.